



COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO

Provincia di Brescia

Via Trento n. 5 – 25088 – Toscolano Maderno

Prot. n. 9537

Registro Ordinanze n. 108

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente di chiusura e divieto di transito a veicoli e pedoni in Via Valle delle Cartiere e sentieri di accesso alla stessa per evento franoso del giorno 12/6/2018 fino a fine emergenza.

IL SINDACO

PRESO ATTO che in Valle delle Cartiere si è verificato un evento franoso a seguito delle forti precipitazioni verificatesi in data 12/06/2018;

RITENUTO, per tale ragione, di dover tutelare l'incolumità pubblica vietando la circolazione dei veicoli e dei pedoni nella località indicata in premessa;

VISTO l'art. 5, comma 3, del vigente Codice della Strada, che conferisce all'Ente proprietario della strada di stabilire con Ordinanza, obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente su ciascuna strada o tratti di essa e per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione ed alle caratteristiche delle varie strade;

VISTI gli art. 6 e 7 del vigente Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo n. 285, del 30 aprile 1992, e successive modifiche;

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. n. 495, del 16 dicembre 1992;

VISTI gli art. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ORDINA

- 1) Per i motivi in premessa indicati viene ordinata la chiusura totale a tutto il traffico veicolare e pedonale della Via Valle delle Cartiere e di tutti i sentieri di accesso ad essa collegati, a causa di eventi franosi, dal 12/6/2018 fino a fine emergenza;
- 2) L'Ufficio Tecnico Comunale tramite proprio personale è incaricato a predisporre e provvedere all'installazione della necessaria segnaletica.
- 3) La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante l'installazione dei prescritti segnali ed è fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla.
- 4) I trasgressori saranno puniti a termine dell'art. 7 – commi 1 lett. a) e 14 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche.
- 5) Gli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., sono incaricati della vigilanza ai fini del rispetto della presente ordinanza.

A V V E R T E

Gli interessati, a sensi dell'art. 3 comma IV delle legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni con legge n. 15/2005 e legge n. 80/2005, che contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, a sensi dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni nonché all'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni – all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti (S.I.I.T.) per la Lombardia con sede in Piazzale Morandi Rodolfo n. 1 - 20121di Milano;
- Entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- Entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla Residenza Municipale, addì 16 giugno 2018

IL SINDACO
DELIA MARIA CASTELLINI

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e notificata all'Ufficio Tecnico e al Comando di Polizia Locale.

La presente ordinanza viene trasmessa e comunicata ai sensi di legge alla Stazione dei Carabinieri e al Prefetto.